

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 067/CSA (2015/2016)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 049/CSA– RIUNIONE DEL 27 NOVEMBRE 2015

COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dott. Umberto Maiello – Componenti; Dott. Franco Di Mario – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL SIG. BJELICA NENAD AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Bjelica Nenad.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro Spezia/Cagliari del 15.11.2015, al 39° del primo tempo il calciatore Bjelica Nenad contestava platealmente l'operato degli Ufficiali di gara, rivolgendo inoltre al Quarto Ufficiale un'espressione insultante; all'atto dell'allontanamento, reiterava tale atteggiamento e, calciando con violenza una borraccia, provocava la reazione dei propri sostenitori.

Avverso tale provvedimento il calciatore Bjelica Nenad ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 17.11.2015, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 24.11.2015, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Bjelica Nenad, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. CALAIO' EMANUELE AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; - AMMENDA DI € 1.500,00,

INFLITTE SEGUITO GARA SPEZIA/CAGLIARI DEL 15.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato nei confronti di Emanuele

Calaiò, calciatore tesserato per lo Spezia Calcio S.r.l., la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e dell'ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

E ciò sulla scorta della seguente motivazione *“doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria, per aver, al 39° del secondo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso il sig. Calaiò, all'uopo deducendo la natura non offensiva dell'espressione in questione e, comunque, la sproporzione della sanzione applicata rispetto alla condotta in contestazione anche in ragione del contesto in cui risulta pronunciata.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, il reclamante, intervenendo a mezzo del suo patrono nel corso dell'odierna riunione, ha, quindi, concluso per una riforma della decisione impugnata ovvero per una riduzione dell'entità della detta sanzione.

Il ricorso è solo parzialmente fondato e, pertanto, va accolto negli stretti limiti di seguito evidenziati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Segnatamente, il predetto calciatore, a seguito dell'espulsione, si avvicinava all'arbitro e coprendosi la bocca gli gridava contro *“..tu sei pazzo, tu sei veramente pazzo”*.

Del pari, non può dubitarsi dell'intrinseca attitudine offensiva dell'espressione in contestazione, manifestamente idonea di per sé stessa a riflettere carattere di spregio e, dunque, tale da offendere l'onore ed il decoro del suo diretto destinatario (appunto il direttore di gara).

Ritiene, infatti, la Corte che – proprio in ragione del peculiare contesto in cui risultano pronunciate e del rapporto tra arbitro e calciatori che dovrebbe essere connotato da un rigoroso rispetto dei reciproci ruoli - non possano essere qui replicate, con la pretesa automaticità, le considerazioni svolte dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (e richiamate dal reclamante) in riferimento ai peculiari e diversi contesti (quale ad esempio quello del rapporto tra coniugi) dove è convenzionalmente ammessa una dialettica anche accesa, caratterizzata da massima informalità.

Né ai medesimi fini può essere valorizzata la dedotta *“enfasi agonistica”* che avrebbe caratterizzato il contesto di riferimento, dal momento che le pressioni di ordine emotivo evocate nel ricorso – piuttosto che fattori fortuiti imprevedibili ed inevitabili - costituiscono un dato costante e tipico di ogni normale competizione, tanto più se di livello professionistico, sicché il loro controllo costituisce un comportamento incondizionatamente esigibile da ogni calciatore.

Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene che la sanzione irrogata possa essere contenuta nella sola squalifica per tre giornate effettive di gara con eliminazione, dunque, della sanzione aggiuntiva dell'ammenda.

Ed, invero, a fronte dell'obiettivo disvalore della condotta sanzionata, fatto palese dalla insistita azione di protesta posta in essere dal calciatore che, per ben due volte, ha *“urlato”* all'arbitro, la sopra riportata espressione ingiuriosa, occorre tener conto delle particolari modalità esecutive e, segnatamente, del gesto riportato nello stesso referto di coprire la bocca, nel tentativo di impedire la percezione dell'offesa da parte di terze persone e, comunque, scongiurando quell'effetto di platealità che sovente accompagna reazioni scomposte di tal tipo.

Tali peculiari modalità con cui il calciatore Calaiò ha attuato la sua condotta ne attenuano il complessivo contenuto offensivo di talché, in un ponderato giudizio di bilanciamento, deve ritenersi proporzionata ai fatti in addebito la sanzione della sola squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti suddetti.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Calaiò Emanuele, riduce la sanzione inflitta a complessive 3 giornate di squalifica, senza ammenda.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RAICEVIC FILIP SEGUITO GARA LIVORNO/VICENZA DEL 14.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015)

Con reclamo ritualmente proposto il Vicenza Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 41 del 17.11.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha inflitto al calciatore Raicevic Filip, seguito gara Livorno/Vicenza del 14.11.2015, la squalifica per tre giornate effettive di gara *“per avere, al 28° del secondo tempo, colpito volontariamente un avversario con una gomitata al volto”*.

Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la irregolarità della integrazione, trascorsi ormai quasi quarantotto ore dall'accaduto, con la quale l'arbitro, di sua iniziativa, aveva precisato che la gomitata inferta dal Raicevic al suo avversario era da intendersi come volontaria.

A supporto di questa eccezione la reclamante ha richiamato il Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato dalle decisioni ufficiali F.I.G.C. e dalla Guida Pratica A.I.A. 2015 con riferimento al rapporto di gara, che prevede che, al termine della gara l'arbitro è tenuto a redigere il rapporto per tutto quanto verificatosi nel corso della stessa, di poi trasmettendolo al Giudice Sportivo.

La reclamante, pertanto, ha eccepito l'inammissibilità, a suo avviso, della e-mail inviata dall'arbitro il 16.11.2015 al Giudice Sportivo con la quale l'arbitro aveva riferito che la condotta antidisciplinare, a seguito della quale il Raicevic era stato espulso, era da intendersi connotata dalla volontarietà.

Circostanza, questa, non presente nel rapporto di gara.

Ha sostenuto, pertanto, l'insussistenza degli elementi materiale e soggettivo in carenza dei quali la condotta antidisciplinare non avrebbe potuto essere sanzionata ex art. 19, comma quarto, lett. b, C.G.S., ma al più qualificabile come condotta gravemente antisportiva punibile con sanzione di entità inferiore.

In tal senso ha richiamato precedenti decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva.

Ha, infine, concluso chiedendo, previa riqualificazione giuridica dei fatti e delle violazioni contestate, in via principale, la riduzione della squalifica inflitta al Raicevic, limitandola ad una sola giornata e convertendo le ulteriori giornate in una ammenda proporzionata alla gravità del fatto.

In primo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara.

In estremo subordine, la riduzione della squalifica a due giornate di gara e convertendo la terza in una ammenda nella misura minima.

Alla seduta del 27.11.2015, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – I^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Le doglianze della reclamante sono prive di fondamento ed il reclamo deve, pertanto essere respinto.

Osserva, infatti, questa Corte che il contenuto della e-mail inviata dall'arbitro il 16.11.2015 non deve e non può essere ritenuto come sua autonoma e tardiva resipiscenza, bensì come supplemento del rapporto di gara a seguito di chiarimenti richiestigli dal Giudice Sportivo.

L'art. 35 n. 1 – 1.1 C.G.S. statuisce, infatti, che i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento della gara.

E sulla base delle dette integrazioni è stato confermato che si è trattato di atto volontario e violento, in quanto tale da assoggettare, come pena minima, alla sanzione inflitta.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 27 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio